

# **TI\_GERICHTE 15.2023.60 vom 4. August 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-08-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2023.60](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.60)

FR: TI\_GERICHTE 15.2023.60 du 4 août 2023

IT: TI\_GERICHTE 15.2023.60 del 4 agosto 2023

## **Regeste**

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria

## **Erwägungen**

### **E. 2**

V anno invitati all'udienza di conciliazione (giusta l'art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori a favore dei quali, al momento della fissazione dell'udienza, i diritti ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che facciano parte di un gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione di quei diritti prima dell'invito all'udienza di conciliazione. Appare però opportuno che l'ufficio d'esecuzione impartisca il termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto di realizzazione è sorto dopo la fissazione dell'udienza di conciliazione (citata 15.2022.154, consid. 2, e i rinvii). Nel caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 5 è stato eseguito il 25 luglio 2023, vale a dire dopo l'udienza di conciliazione tenutasi il 14 dicembre 2022. I creditori partecipanti a questo gruppo non dovevano (e non potevano) partecipare all'esperimento di conciliazione. Non sarebbe stato neppure possibile invitarli, quello stesso giorno, a proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). Si sarebbe forse dovuto sentirli nella presente procedura in virtù dell'art. 132 cpv. 3 LEF (questione lasciata aperta nella citata 15.2022.154 consid. 2 e in quelle anteriori). Tuttavia, visto che l'UE dovrà comunque comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera anche ai creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una copia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 3), essi avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota ereditaria dell'escusso a un prezzo suscettibile di riscontrare l'adesione degli altri creditori interessati e degli altri eredi, ipotesi – invero improbabile – in cui l'UE potrà sempre, trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di modificare il modo di realizzazione delle quote (nello stesso senso: citate 15.2022.154 consid. 2).

### **E. 3**

. Non risulta invero accertato in modo certo, neppure ufficialmente attraverso un certificato ereditario, che gli unici eredi superstiti di PI 2 siano la vedova PI

### **E. 4**

Poiché il valore dell'interessenza pignorata è sufficientemente determinato ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 ODiC, quale modo di realizzazione entrano in considerazione sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia la vendita all'asta della relativa quota ereditaria dell'escusso.

### **E. 4.1**

Nella fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza a favore dei gruppi n. 3 e 4 (fr. 85'300.–), sommato a quello (di fr. 49'000.–) per il gruppo n. 5 (sopra ad G) e diminuito dell’importo delle quattro esecuzioni in cui è stato rilasciato un ACB e dell’esecuzione annullata (sopra ad C), pari a circa fr. 125'400.– (fr. 85'300.– + 49'000.– ./ . ~ 8'900.–), è nettamente inferiore al valore della quota ereditaria spettante all’escusso nella comunione ereditaria, di fr. 197'000.– (sopra consid. 3), sicché, con la licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).

#### **E. 4.2**

Va dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della comunione ereditaria. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; citata 15.2022.154 consid. 4.2 e sentenza 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la madre e il fratello dell’escusso (e per eventuali altri interessati) di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota di PI 3 è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart , op. cit., n. 15 ad art. 132).

#### **E. 5**

Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).

#### **E. 5.1**

e 5.2, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo ai considerandi 2 e 4.2. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, e, per il suo tramite, all’escusso, agli altri due membri della comunione ereditaria e a tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

#### **E. 5.2**

Nei limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2). 6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all'Ufficio d'esecuzione di sostituirsi a PI 3 nella comunione ereditaria fu PI 2, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all'escusso nella divisione, secondo le indicazioni dei considerandi

**E. 10**

cpv. 3 ODiC a favore del debitore.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.